



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Ordinanza n° 821

Prot. _____ del 03/11/2025



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggocal.it

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 751 DEL 13/10/2025 FINO AL 14/11/2025

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza per l'emissione di ordinanza per la regolamentazione della circolazione inoltrata dal signor Herbert Nunzio Catalano in qualità di legale rappresentante della ditta Tecno Appalti Italia s.r.l. con sede in via delle Rimembranze, 7/8 Reggio Calabria C.F. 02252980806 P.E.C. tecnocappalti.italia@pec.it acquisita da questo ufficio con Prot. 31/10/2025.0264077.E con cui si richiede la proroga dell'ordinanza n. 751 del 13/10/2025 fino al 14/11/2025;

Vista l'autorizzazione n. 277 del 07/07/2025 rilasciata dal Settore 13 – Manutenzione del Comune di Reggio Calabria;

Visti gli elaborati grafici allegati;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

la proroga dell'ordinanza n. 751 del 13/10/2025

in via delle Stelle, nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Sperato e l'intersezione con via delle Camelie

in via San Sperato, nel tratto compreso tra l'intersezione con via Vecchia San Sperato e l'intersezione con via Boschicello

in via Vecchia San Sperato, nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Sperato e la cabina ENEL di coordinate 38.09491092093736, 15.663596620992443

in via Boschicello, nel tratto compreso tra l'intersezione con via San Sperato e il civico 4

per come rappresentato negli allegati elaborati grafici

- l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione coattiva o forzata;
- l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da movieri e/o impianti semaforici;

- il restringimento della carreggiata con obbligo di semicarreggiata libera di almeno 3,50 m;
- l'apposizione della segnaletica di lavori in corso;
- il limite di velocità a 20 Km/h;

fino alle ore 18:00 del 14/11/2025

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta richiedente dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili. Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta richiedente.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta richiedente. In particolare, i tratti interessati da senso unico alternato dovranno essere regolati da impianto semaforico o moviere.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente, dovrà:

- approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.
- adottare tutte le misure precauzionali a tutela della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale con la presenza di movieri e/o impianti semaforici.
- apporre la segnaletica con almeno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: **polizia_municipale@pec.reggical.it**, la data e l'ora della messa in opera.
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori.

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 03/11/2025

Il Tecnico Istruttore:
Geom. Stefano Bongiovanni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonino Diano

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

Legenda

Larghezza tratte

- 1-2: 6.50 m
2-3: 7.00 m
3-4: 10.00 m
4-5: 5.00 m
5-6: 5.00 m
6-7: 6.00 m
7-8: 4.00 m

Desiro Calopinace
Vie Giovannini

Via Agine Destr Caoponace
Via Giovanni

Comune di Recchio (Salerno) - prot. 31710/2025 / 26-07-2021

Google Earth